

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-6713 del 15/12/2017
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. HERA S.p.A. - Direzione Servizi Ambientali con sede legale in Comune di Bologna, Viale Berti Pichat 2/4. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a Centro di Raccolta Differenziata di Rifiuti sito in Comune di Rocca San Casciano, Via Galera.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-6953 del 15/12/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno quindici DICEMBRE 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. HERA S.p.A. - Direzione Servizi Ambientali con sede legale in Comune di Bologna, Viale Berti Pichat 2/4. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a Centro di Raccolta Differenziata di Rifiuti sito in Comune di Rocca San Casciano, Via Galera.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.*";

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 "*Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento*";
- Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2005 n. 286 recante "*Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39 D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152)*";
- Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2006 n. 1860 recante "*Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286 del 14/02/2005*";
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese- Unione Montana in data 17/05/2017, acquisita al Prot. Unione 20833 del 18/05/2017 e da Arpa al PGFC/2017/7670 del 19/05/2017, da HERA S.p.A. nella persona del Direttore Servizi Ambientali, con sede legale in Bologna, Viale Berti Pichat 2/4, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa al Centro di Raccolta Differenziata di Rifiuti sito in Comune di Rocca San Casciano, Via Galera, comprensiva di:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue di prima pioggia in corpo idrico superficiale;
- Valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Unione 24165 del 13/06/2017, acquisita da Arpa e al PGFC/2017/8973, formulata dal SUAP dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese- Unione Montana ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni;

Dato atto che nella suddetta comunicazione è stato richiesto ad integrazione l'inserimento tra i titoli abilitativi ambientali richiesti anche l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;

Atteso che in data 29/06/2017 la Ditta ha trasmesso al SUAP la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Unione 2901 e da Arpa e al PGFC/2017/10241 del 05/07/2017, richiedendo anche l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;

Vista pertanto la comunicazione di riavvio dei tempi del procedimento Prot. Unione 27757 del 10/07/2017, acquisita al PGFC/2017/10484;

Atteso che, in merito all'impatto acustico, con Nota Prot. Unione 36227 del 18/09/2017, acquisita da Arpa e al PGFC/2017/13740, il Responsabile dell'Ufficio Associato Urbanistica, Edilizia, Ambiente dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese - Unione Montana Sub-ambito Acquacheta Romagna-Toscana ha comunicato quanto segue: *“Vista la domanda di A.U.A. riguardante l'oggetto “LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DEL CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PER RIFIUTI URBANI ED ASSIMILABILI UBICATO NEL COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO” sito in Via Galera in località Galera inviata da HERA Spa in data 17/05/2017 e acquisito al prot. di questa UCRF (SUAP) in data 18/05/2017 n. 20833; Preso atto della “Valutazione dell'impatto acustico” redatta in data 24/02/2017 dal dott. Ing. Alberto Casalboni, il quale dichiara che “l'intervento sia compatibile con i limiti in quanto comporta incrementi dei livelli di immissione assoluti e dei livelli differenziali ammissibili con i limiti indicati”; Si esprime pertanto parere favorevole sotto il profilo acustico.”;*

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue di prima pioggia in corpo idrico superficiale- Rapporto istruttorio acquisito in data 20/09/2017;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale: Atto Prot. Com.le 47976 del 07/12/2017, a firma del Responsabile dell'Ufficio Associato Urbanistica, Edilizia, Ambiente dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese - Unione Montana Sub-ambito Acquacheta Romagna-Toscana, corredato da apposita planimetria di riferimento, acquisito da Arpa e al PGFC/2017/17967;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento, sono riportate nell'ALLEGATO A e Tavola Unica e nell'ALLEGATO B e Tavola Unica, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento sostituisce il seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla Ditta, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio del presente provvedimento:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue di prima pioggia n. 175 del 15/05/2013 Prot. Prov.le 80539/13 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **HERA S.p.A. - Direzione Servizi Ambientali**, che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese - Unione Montana;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa e al Comune di Rocca San Casciano ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Giovanni Fabbri e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **HERA S.p.A. - Direzione Servizi Ambientali** (P.IVA 04245520376) nella persona del Direttore pro-tempore dei Servizi Ambientali, con sede legale in Bologna Via Berti Pichat 2/4, per il **Centro di Raccolta Differenziata sito in Comune di Rocca San Casciano, Via Galera**.
2. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico di acque reflue di prima pioggia in corpo idrico superficiale;**
 - **Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A e Tavola Unica** e nell'**ALLEGATO B e Tavola Unica**, parti integranti e sostanziali del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese - Unione Montana e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae e al Comune di Rocca San Casciano ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
7. Di disporre la revoca del titolo abilitativo vigente elencato in premessa.
8. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
9. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
10. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Giovanni Fabbri e Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese - Unione Montana per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae ed al Comune di Rocca San Casciano per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PRIMA PIOGGIA

PREMESSA:

- Con la presente istanza di AUA la Ditta richiede il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue di prima pioggia in corpo idrico superficiale rilasciata dalla Provincia di Forli-Cesena con atto n. 175 del 15/05/2013 Prot. Prov. n. 80539/2013 rispetto alla quale non sono intervenute modifiche;
- Lo scarico di che trattasi è costituito dalle acque reflue di prima pioggia provenienti dal piazzale della stazione ecologica destinata alla raccolta differenziata dei rifiuti avente una superficie scolante complessiva pari a mq 605,00;
- Le acque reflue di prima pioggia, prima dello scarico nel corpo recettore, vengono preventivamente trattate in impianto costituito da una vasca di prima pioggia avente un volume totale pari a mc 3,65, di cui volume di accumulo mc 3,05, volume fanghi mc 0,60 e disoleatore con filtri a coalescenza tipo refill;
- I sistemi di trattamento installati risultano conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06, DGR n. 286/05 e DGR n. 1860/06;
- Lo scarico finale delle acque reflue di prima pioggia, previo trattamento depurativo e pozzetto di ispezione, recapita in un fosso stradale afferente al Bacino Idrico dei Fiumi Uniti;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico sopra citata, così come richiesto dalla Ditta, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione tecnica acquisita agli atti della Provincia di Forli-Cesena in data 05/07/2006 Prot. Prov. n. 56580;
- Planimetria dello schema fognario acquisita agli atti di Apae in data 19/05/2017 PGFC/2017/7670 (*allegata*).

CONDIZIONI:

Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico	Via Galera – Rocca San Casciano (FC)
Destinazione dell'insediamento	Centro di raccolta differenziata
Classificazione dello scarico	Acque reflue di prima pioggia provenienti dal piazzale della stazione ecologica destinata alla raccolta differenziata dei rifiuti avente una superficie scolante complessiva pari a mq 605,00 circa
Sistemi di trattamento	Impianto costituito da una vasca di prima pioggia avente un volume totale pari a mc 3,65, di cui volume di accumulo mc 3,05 volume fanghi mc 0,60 e disoleatore con filtri a coalescenza tipo refill
Pozzetto fiscale di controllo	Pozzetto di prelievo posto subito a valle dell'impianto disoleatore
Corpo Recettore	Fosso stradale afferente al Bacino Idrico dei Fiumi Uniti

PRESCRIZIONI:

1. Con cadenza triennale, dalla data del presente atto, dovrà essere effettuato un autocontrollo dello scarico per almeno i seguenti parametri: Solidi sospesi totali, Idrocarburi Totali, COD. I metodi analitici impiegati per la determinazione dei parametri sopra richiamati devono garantire prestazioni equivalenti o superiori ai metodi di cui al paragrafo “Principi del monitoraggio degli inquinanti delle emissioni in acqua” di cui al D.M. MATT. 31/01/2005 e quindi consentire la verifica

del valore limite autorizzato; gli esiti degli autocontrolli dovranno essere tempestivamente comunicati ad Arpae Struttura SAC Unità Infrastrutture Fognarie (pec: aofc@cert.arpa.emr.it);

2. Il pozzetto d'ispezione terminale, idoneo al prelevamento di campioni di acque di scarico, dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 e smi;
3. Con adeguata periodicità dovranno essere eseguiti gli spurghi alla vasca di prima pioggia e all'impianto di disoleazione. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati del D.Lgs. 152/06 "Parte Quarta – Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati";
4. Il pozzetto di campionamento finale e i pozzetti di ispezione e manutenzione dell'impianto di disoleazione dovranno essere mantenuti sgombri dai materiali in lavorazione in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamento dello scarico;
5. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico;
6. La pompa all'interno della vasca di prima pioggia, dovrà essere predisposta per immettere dopo 48-72 ore l'evento piovoso i reflui nel disoleatore con una portata massima pari a 0,67 l/sec;
7. L'impianto di disoleazione dovrà essere provvisto di un sistema finale di chiusura automatica dello scarico che impedisca sversamenti accidentali di reflui non trattati;
8. L'impianto di disoleazione dovrà essere provvisto di un sistema audiovisivo che segnali il riempimento delle vasche di stoccaggio degli oli;
9. La ditta dovrà effettuare una costante e periodica manutenzione e pulizia degli impianti di trattamento dei reflui (in particolare vasche e filtri a coalescenza, ecc.) così come indicato dalla norma tecnica UNI EN 858-2, par. 6 e nel libretto di uso e manutenzione che la ditta costruttrice dovrà fornire a corredo dell'impianto;
10. La planimetria della rete fognaria dovrà essere conservata presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza;
11. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o ristagni delle acque reflue onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
12. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente ed all'Agenzia Arpae SAC di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
13. Dovrà essere data immediata comunicazione alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Arpae (pec: aofc@cert.arpa.emr.it) ed alla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae (pec: aofc@cert.arpa.emr.it) nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.

SCARICO ACQUE REFLUE DOMESTICHE

PREMESSA

- Vista la domanda presentata in data 01/02/2017 prot. n. 20833 del 18/05/2017 da parte del sig. BARILLI ROBERTO in qualità di Legale rappresentante della Ditta HERA SPA – Direzione Servizi Ambientale, intesa ad ottenere l'autorizzazione allo scarico, ai sensi del D. Lgs. 3/4/2006 n. 152, delle acque reflue domestiche da ufficio gestore provenienti dal centro di raccolta differenziata rifiuti sito in Rocca S. Casciano (FC) – Via Galera;
- Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;
- Vista la L.R. 21/4/1999 n° 3 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il D. Lgs. 3/4/2006 n° 152;
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 9/6/2003 n. 1053;
- Visto il Regolamento Comunale d'Igiene;
- Visto il parere favorevole dell'ARPAE con prescrizioni, prot. 27456/2017 in data 28/09/2017;

CARATTERISTICHE

Responsabile dello scarico	HERA S.p.A. - Direzione Servizi Ambientale
Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	VIA GALERA, ROCCA SAN CASCIANO
Destinazione d'uso dell'insediamento	CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI
Potenzialità dell'insediamento (in abitanti equivalenti)	1
Tipologia di scarico	ACQUE REFLUE DOMESTICHE DA UFFICIO GESTORE
Recettore dello scarico	FOSSO DI SCOLO
Sistemi di trattamento prima dello scarico	FOSSA IMHOFF DA 6 ABITANTI EQUIVALENTI FILTRO BATTERICO ANAEROBICO DA MC 1,87 (H 1,07 MT)

PRESCRIZIONI

1. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.

2. La fossa Imhoff **dovrà essere vuotata con periodicità adeguata**; con la stessa periodicità dovrà essere svuotato e lavato controcorrente il filtro batterico. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un depuratore autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'abitazione a disposizione degli organi di vigilanza per un periodo non inferiore a cinque anni.
3. La fossa Imhoff e il filtro batterico devono essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli.
4. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente ed all'Agenzia Arpa di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
5. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel fosso recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
6. La presente autorizzazione, può essere sospesa o revocata in caso di mancata osservanza delle prescrizioni impartite, ai sensi dell'art. 130 del D. Lgs. n. 152/2006.
7. Ogni modificazione al progetto e/o modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata e/o autorizzato dall'Autorità Competente secondo quanto previsto dal D.P.R. 59/2013.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.